

Spesometro: obbligo per l'associazione in regime 398/1991

L'articolo 21 del DL 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, di importo non inferiore a 3mila euro (25mila euro per il 2010). Tra i soggetti obbligati, la circolare n.24/E/2011 ha indicato, tra gli altri, gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Tra i soggetti esclusi la circolare non ha fatto esplicito riferimento alle associazioni in regime della legge 398/1991, mentre ad esempio ha escluso i contribuenti minimi. Le associazioni in 398 devono attrezzarsi o no per la relativa comunicazione?

Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti:

- i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito decreto);
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le disposizioni normative non prevedono alcuna esclusione soggettiva e quindi l'adempimento deve essere posto in essere da tutti i soggetti passivi ai fini dell'Iva. **Si ritiene che anche i soggetti in regime 398 debbano pertanto effettuare la comunicazione limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività commerciali.**

(fonte fiscal focus)